

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a COMMISSIONE (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1958
(113^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

I N D I C E

Disegni di legge:

« Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori » (1823-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag.	1651
ANGELINI, relatore		1651
BOLOGNESI		1651
DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale		1651

« Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 9 della legge 1° luglio 1955, n. 638, sulla previdenza del personale delle aziende private del gas » (1889) (D'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1660, 1663, 1664
BITOSSO	1661, 1663
DE BOSIO	1663, 1664
DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	1662, 1663
VARALDO, relatore	1660, 1662, 1663, 1664

« Riconoscimento dell'anzianità di servizio al personale degli Uffici del lavoro inquadrato nei ruoli organici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 » (2280) (D'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE	Pag.	1655, 1657, 1659
ANGELINI, relatore		1656
BITOSSO		1658
BOLOGNESI		1658
DE BOSIO		1659
DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale		1659
GRAVA		1658, 1659
PETTI		1659
ZANE		1658

« Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari » (2307) (D'iniziativa dei deputati Graziosi e Buttè) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1664, 1668
BITOSSO	1666
DE BOSIO	1666
DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	1667
FIORE	1666, 1667
VARALDO	1667
ZUGARO DE MATTEIS, relatore	1664, 1667

« Aumento della misura degli assegni familiari nel settore dell'assicurazione » (2330) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1648, 1649
BITOSSO	1648
DE BOSIO	1649
DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	1649

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Monaldi, Petti, Pezzini, Spallicci, Vaccaro, Varaldo, Zane e Zugaro De Matteis.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Delle Fave.

ANGELINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento della misura degli assegni familiari nel settore dell'assicurazione » (2330)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della misura degli assegni familiari nel settore dell'assicurazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore, senatore Barbareschi, darò lettura della relazione fattami pervenire dal relatore stesso. Prima, però, comunico che la 9ª Commissione ci ha fatto pervenire il seguente parere:

« Come è noto, il disegno di legge in esame è stato approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre scorso.

Detto disegno provvede ad aumentare, secondo la tabella E ad esso annessa, le misure degli assegni familiari per i lavoratori del settore dell'assicurazione.

Parimenti si provvede, con successiva decorrenza, all'aumento dell'aliquota di contributo, secondo la procedura prevista, per un quinquennio, dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 307.

Tali aumenti sono stati predisposti in attuazione dell'accordo stipulato in data 22 maggio 1957, tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori.

Le risultanze numeriche ed il calcolo delle

diverse decorrenze dei due previsti aumenti sono stati ottenuti mediante l'esame dei dati obiettivi sulla base delle attuali misure e delle disponibilità di gestione.

Per quanto riguarda la competenza della nostra Commissione, può esprimersi, alla 10ª Commissione, parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame ».

Do ora lettura della relazione del senatore Barbareschi:

« Onorevoli colleghi, ancora una volta ci troviamo di fronte ad un accordo sindacale stipulato fin dal 22 maggio 1957 fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori, in base al quale accordo gli assegni familiari per il settore dell'assicurazione vengono aumentati come è indicato nella tabella allegata.

Poichè la gestione per gli assegni familiari della categoria presentava un avanzo di 192 milioni, è stato possibile assicurare finora la corresponsione degli assegni aumentati, senza aumentare il contributo, che è ancora del 16,50 per cento. Però, con l'aprile prossimo, il contributo dovrà essere elevato al 21,40 per cento.

Come per tutte le recenti occasioni in cui ci siamo trovati di fronte ad accordi sindacali, il vostro relatore è del parere che anche questo disegno di legge debba essere approvato, ed anche con una certa rapidità, per evitare conti di arretrati.

Ritengo però opportuno approfittare della occasione per richiamare l'attenzione del Ministero del lavoro sull'opportunità di unificare al massimo le gestioni degli assegni familiari, che a mio parere sono ancora troppo frazionate e diverse anche fra gruppi e categorie tra cui non esistono, agli effetti dei bisogni della famiglia, differenze sostanziali ».

BITOSSÌ. Noi concordiamo perfettamente col disegno di legge e ne raccomandiamo la approvazione alla Commissione, rammaricandoci, caso mai, che questa approvazione giunga piuttosto in ritardo. So bene che non è colpa di alcuno, ma si tratta di un fatto che siamo costretti ancora una volta a constatare, poichè mette in una situazione di disagio e le organizzazioni sindacali e gli interessati. Dopo

che sono stati fatti gli accordi, infatti, s'inizia una fase intermedia, durante la quale i lavoratori non hanno la certezza dei benefici che gli accordi sindacali apportano loro, poichè la ratifica avviene in un tempo molto lontano.

DE BOSIO. Mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge; al suggerimento del relatore mi permetto di aggiungere un altro: faccio voti, affinchè nella prossima legislatura venga risolto con la massima urgenza il problema della legge sindacale. Il Parlamento, per vero, non deve continuamente procedere all'approvazione di disegni di legge che in effetti sono contratti collettivi di lavoro, per dare agli stessi quella efficacia, *erga omnes*, che la Costituzione prevede per la contrattazione collettiva posta in essere dai sindacati riconosciuti giuridicamente.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo s. rimette alla Commissione, raccomandando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Con effetto dal 1^o giugno 1957 le misure degli assegni familiari e dei relativi contributi per il settore dell'assicurazione della Cassa unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella E di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari, modificate con legge 16 maggio 1956, n. 504, sono sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

A decorrere dal 1^o aprile 1958 l'aliquota di contributo prevista dalla tabella allegata alla presente legge è elevata al 21,40 per cento.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Do ora lettura della tabella allegata al disegno di legge:

TABELLA E

**ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO
PER L'ASSICURAZIONE**

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

[IMPRESE ASSICURATRICI, AGENTI E SUB-AGENTI DI ASSICURAZIONE.

A) *Assegni mensili* (ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Diligenti, impiegati ed operai	L. 3.900	L. 2.990	L. 1.716

B) *Contributo* (a carico del datore di lavoro).

Misura: 16,50 per cento sulla retribuzione lorda.

C) *Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo:*

Limite minimo: lire 400 giornalieri.

Limite massimo:

per le retribuzioni riferite a mese	L. 18.750
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina. »	9.375
per le retribuzioni riferite a settimana. »	4.687
per le retribuzioni riferite a giornata »	750

La metto ai voti.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori** » (1823-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINI, *relatore*. Questo disegno di legge fu ampiamente discusso dalla nostra Commissione, che portò anche sostanziali modificazioni al testo governativo; alcune di tali modificazioni furono presentate proprio dal relatore.

La Camera ci rimanda ora il disegno di legge con alcuni emendamenti. L'articolo 2 viene modificato con espresso riferimento al successivo articolo 3. Questo a sua volta contiene due modificazioni. Mentre in generale si ribadisce il divieto del lavoro straordinario, questo viene consentito per « speciali esigenze di servizio derivanti dalle caratteristiche delle linee e dalla provata difficoltà dell'azienda di farvi fronte attraverso l'assunzione di altri lavoratori ». Il testo approvato dal Senato parlava, invece, di « eccezionali esigenze di servizio e di impossibilità da parte dell'azienda di farvi fronte attraverso l'assunzione di altri lavoratori ».

Inoltre, nello stesso articolo 3, è stata soppressa la maggiorazione del 15 per cento che era prevista nel testo approvato da questa Commissione per l'esecuzione del lavoro straordinario.

È inoltre mutato in parte l'articolo 6, dove la lettera g) viene soppressa e la lettera f) è modificata. Il punto f), infatti, diceva che nel computo del lavoro eseguito dal persona-

le addetto ai servizi d'autolinea veniva calcolato « il 12 per cento del periodo di tempo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza, e senz'altro obbligo per esso che quello della reperibilità, ed escluso il periodo di riposo giornaliero di cui all'articolo 7 ». Il testo modificato dalla Camera dei deputati, invece, parla di un'aliquota « non inferiore » al 12 per cento, poichè è risultato che per determinati contratti vi sono aliquote superiori al 12 per cento.

Affinchè sia dato finalmente corso a questo provvedimento tanto atteso dalla classe lavoratrice, pur dovendo fare delle riserve, prego la Commissione di voler accogliere le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

BOLOGNESI. I colleghi ricorderanno che la discussione di questo disegno di legge presso la nostra Commissione fu molto laboriosa. In quella occasione, noi esprimemmo talvolta il nostro dissenso; ed ora dobbiamo constatare che il disegno di legge, con la soppressione del punto g), all'articolo 6, è stato leggermente peggiorato; nel testo da noi precedentemente approvato, infatti, si comprendeva nel tempo da retribuire anche il 12 per cento per il tempo occorrente al lavoratore per prendere servizio.

Malgrado questi rilievi, però, ritengo che sia necessario concludere l'iter di questo disegno di legge, e perciò approvarlo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

ANGELINI, *relatore*. Vorrei aggiungere, come chiarimento, che la Commissione della Camera aveva costituito, appositamente per questa legge, una Sottocommissione, di cui facevano parte, naturalmente, rappresentanti dei diversi gruppi. Tali rappresentanti si sono, tutti indistintamente, dichiarati soddisfatti dei risultati ottenuti ed hanno detto che si tratta di una legge di primaria importanza.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Raccomando alla Commissione la sollecita approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non ha subito variazioni. Ne do, comunque, lettura:

Art. 1.

Le disposizioni sulla limitazione dell'orario di lavoro contenute nel regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e nella legge 30 ottobre 1955, n. 1079, si applicano anche al personale non viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto dei viaggiatori.

Art. 2.

La durata del lavoro effettivo del personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori non può eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, salvi i casi regolati dal successivo articolo 3.

La Camera dei deputati ha aggiunto le ultime parole: « salvo i casi regolati dal successivo articolo 3 ».

Metto ai voti questo testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Art. 3.

L'esecuzione del lavoro straordinario che non abbia carattere meramente saltuario è vietata per il personale di cui al precedente articolo 2, salvi i casi di speciali esigenze di esercizio derivanti dalle caratteristiche delle linee e dalla provata difficoltà dell'azienda di farvi fronte attraverso l'assunzione di altri lavoratori.

Il lavoro straordinario, nei casi consentiti ai sensi del comma precedente, non può superare le due ore al giorno con un massimo di 12 ore settimanali. La sua esecuzione deve essere denunciata all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed all'Ispettorato del lavoro com-

petenti per territorio, entro 48 ore dall'inizio, indicando i motivi che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario.

L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, il pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro.

La Camera dei deputati ha apportato modificazioni al primo, al secondo ed all'ultimo comma, ed ha soppresso il terzo comma del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 3 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ora ai voti il secondo comma dell'articolo nel testo modificato dalla Camera.

(È approvato).

Metto ai voti la soppressione del terzo comma del testo approvato dal Senato, in conformità della deliberazione adottata dalla Camera dei deputati. Tale comma era così formulato:

« L'Ispettorato del lavoro può ordinare la cessazione o la limitazione del lavoro straordinario quando ritenga che non sussistano le condizioni richieste dal primo comma ».

(È approvata).

Infine, metto ai voti il quarto comma dello articolo modificato dalla Camera.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel testo emendato.

(È approvato).

Gli articoli 4 e 5 non recano alcuna modificazione.

Ne do lettura:

Art. 4.

Si considera notturno il lavoro effettuato in tutto o in parte, dalle ore 22 alle ore 5.

Art. 5.

Al personale viaggiante non può essere richiesto un servizio continuativo di guida superiore alle ore 5.

Non è consentita la ripresa del servizio di guida ove non sia trascorso un intervallo di almeno un'ora.

Qualora durante la guida si verificano per esigenze di servizio interruzioni non superiori a 30 minuti primi, due di esse devono calcolarsi ai fini della durata massima del periodo continuativo di guida stabilito nel primo comma.

Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano al personale di guida dei servizi a breve percorso ed a frequenti corse, quando le soste ai capilinea siano di durata superiori ai 15 minuti primi.

Art. 6.

Si computa come lavoro effettivo per il personale viaggiante:

a) il tempo occorrente per la preparazione dell'autoveicolo, computato dal momento in cui il lavoratore è obbligato a presentarsi in servizio per approntare e prendere in consegna l'autoveicolo, a quello in cui è autorizzato a lasciarlo, incluse le soste di durata non superiore a 30 minuti;

b) il tempo in cui è richiesta la presenza del lavoratore sull'autoveicolo per essere pronto a partire e quello impiegato in autorimessa o durante il viaggio per qualsiasi lavoro di accudienza, manutenzione e riparazione dell'autoveicolo;

c) il tempo impiegato per la guida ed il periodo durante il quale il lavoratore è comandato a disposizione dell'azienda;

d) il tempo impiegato in prestazioni accessorie:

1) per i lavori concernenti la compilazione dei fogli di servizio, il servizio dell'incasso, il controllo dei biglietti ed altri lavori simili;

2) per il carico e scarico dei bagagli e delle merci e per la posta;

e) il tempo dovuto a ritardi giustificati da causa di forza maggiore;

f) un'aliquota non inferiore al 12 per cento del periodo di tempo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza, e senza altro obbligo per esso che quello della reperibilità, ed escluso il periodo di riposo giornaliero di cui all'articolo 7.

g) il 12 per cento del periodo di tempo occorrente al lavoratore per prendere servizio fuori della normale residenza o per rientrare in residenza dopo la cessazione dal servizio.

La Camera dei deputati ha modificato la lettera f) aggiungendo, all'inizio, le parole: « una aliquota non inferiore al ».

Metto in votazione il punto f) modificato dalla Camera.

(È approvato).

Inoltre la Camera ha soppresso la lettera g) che era così formulata:

« g) il 12 per cento del periodo di tempo occorrente al lavoratore per prendere servizio fuori della normale residenza o per rientrare in residenza dopo la cessazione dal servizio ».

Metto in votazione questa soppressione.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta nel testo emendato.

(È approvato).

Gli articoli successivi non recano variazioni rispetto al testo approvato dal Senato.

Ne do lettura:

Art. 7.

Nel corso di un periodo di 24 ore, considerato dall'inizio della giornata lavorativa, il personale viaggiante deve beneficiare di un riposo ininterrotto, la cui durata media, computata su un periodo non eccedente le 4 settimane, non deve essere inferiore a 11 ore, a condizioni:

a) che la durata del riposo giornaliero, preso isolatamente, non sia in alcun caso inferiore a 9 ore;

b) che il riposo settimanale non sia preso in considerazione nel calcolo della media di cui al primo comma.

I periodi di riposo di cui al comma precedente possono essere ridotti ad un minimo di durata non inferiore a 9 ore nel caso in cui le operazioni e i servizi di trasporto comportino una interruzione di lavoro di almeno due ore o due interruzioni ciascuna non inferiore ad un'ora oppure se vi siano due conducenti a bordo del veicolo e se questo è attrezzato in modo da permettere ad uno dei conducenti di riposare disteso durante il viaggio.

Durante il periodo di riposo e le interruzioni di cui ai commi precedenti il personale viaggiante deve essere lasciato libero da qualunque servizio e non deve essere tenuto a restare sul veicolo o presso di esso, semprechè da parte sua siano state adottate le precauzioni necessarie allo scopo di garantire la sicurezza del veicolo e del relativo carico.

Art. 8.

Il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore da usufruire nella sua residenza e senza pregiudizio del riposo continuato giornaliero e delle ferie stabilite dai contratti di lavoro.

Il riposo settimanale deve normalmente usufruirsi di domenica, fatta eccezione per il personale viaggiante per il quale cade nel giorno stabilito dal turno.

È consentito il cumulo di due riposi settimanali consecutivi quando sia reso necessario dalle esigenze del servizio o vi sia accordo fra le parti.

Art. 9.

Nei casi di forza maggiore, di intemperie, accidenti o circostanze eccezionali, il personale può essere tenuto a prestare la propria opera dopo il limite di tempo stabilito dal precedente articolo 7, purchè l'eccedenza della prestazione gli sia retribuita come lavoro straordinario o compensata con equivalente periodo di riposo.

Del prolungamento in tali casi del periodo lavorativo giornaliero, l'azienda deve fare denuncia all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e all'Ispettorato del lavoro, competente per territorio.

Art. 10.

Le aziende esercenti devono affiggere i turni di servizio negli uffici, nelle autostazioni, nei depositi e nelle officine in modo che il personale ne possa prendere conoscenza.

Art. 11.

Per le controversie relative all'applicazione delle presenti disposizioni è data facoltà al personale di ricorrere in via amministrativa all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competente per territorio, il quale, sentite le parti, di concerto con l'Ispettorato regionale del lavoro, decide definitivamente.

Art. 12.

La vigilanza per l'applicazione delle presenti disposizioni è esercitata, anche disgiuntamente, dagli Ispettorati del lavoro e dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 13.

Le contravvenzioni alla presente legge devono risultare da apposito processo verbale, firmato dall'esercente dell'azienda o da un suo rappresentante o da chi ha la direzione o la sorveglianza del lavoro.

In esso devono essere indicati i dati di fatto costituenti le infrazioni, il numero delle persone occupate nell'impianto o nell'autolinea alle quali si riferisce la contravvenzione e tutte le altre informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione. Devono essere pure inserite in esso le dichiarazioni che riterrà di far presente, nel proprio interesse, l'esercente o il rappresentante o il suo direttore. Se costoro si rifiutano di firmare il processo verbale, ne viene fatta menzione indicandone le ragioni.

Il funzionario o l'agente che ha elevato contravvenzione trasmette il processo verbale all'Autorità giudiziaria competente e ne comu-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

113ª SEDUTA (5 febbraio 1958)

nica copia entro cinque giorni al Capo dello Ispettorato del lavoro ed al Capo dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competenti per territorio.

Art. 14.

Chiunque contravviene alle norme della presente legge concernenti il personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 15 mila per ciascun lavoratore, occupato nella azienda, al quale la contravvenzione si riferisce.

In caso di recidiva specifica, il Ministro dei trasporti, anche su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può pronunciare la decadenza della concessione ed incamerare la cauzione, quando il concessionario non ottemperi alla diffida rivoltagli dall'Autorità concedente di eliminare, entro il termine massimo di 30 giorni, le inosservanze che hanno dato luogo alla condanna.

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Riconoscimento dell'anzianità di servizio al personale degli Uffici del lavoro inquadrato nei ruoli organici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 » (2280) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Riconoscimento dell'anzianità di servizio al personale degli Uffici del lavoro inquadrato nei ruoli organici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge è stato a noi assegnato previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

La 1ª Commissione non ha inviato alcun parere, il che ci fa supporre che la Commissione stessa non abbia eccezioni da sollevare. Invece il parere della 5ª Commissione è contrario al disegno di legge. Ne do ora lettura:

« Il disegno di legge comporterebbe indiscutibilmente, se approvato, una nuova spesa di cui non è indicata la copertura. Non si può non far presente, inoltre, che con il suddetto disegno di legge si vuol derogare ai principi generali, e a favore di personale che ha appena ottenuto (1955) la sistemazione. È vero che la legge 2 marzo 1953 delegava al Governo la sistemazione nei ruoli del personale anzitutto riconoscendogli l'anzianità, ma il Governo non si è avvalso dei poteri conferitigli e allo stato attuale questa Commissione non ritiene giustificato decampare dalla linea di principio. Così pure, circa la riserva dei posti, si deve osservare che non è ammissibile che si instauri il principio che chi è in servizio deve avere tutti i vantaggi e chi è fuori deve rimanere disoccupato. È interesse dello Stato e della giustizia che non si deroghi al sistema vigente. Pertanto, sia perchè il disegno di legge non ottempera al disposto dell'articolo 81 della Costituzione, sia perchè contiene deroghe ai principi generali che regolano le assunzioni e le carriere dei dipendenti pubblici, si esprime parere contrario ».

Credo sia mio dovere informare gli onorevoli colleghi che, in merito a questo parere, la nostra Commissione non è rimasta inerte; e neppure il Governo. Ci sono stati infatti interventi sia da parte del ministro Gui, sia da parte del sottoscritto e del relatore senatore Angelini, presso il vicepresidente della Commissione finanze e tesoro, che sostituisce il Presidente Bertone in assenza di questi, per spiegare come, a nostro sommo avviso, non sussistano i motivi che hanno indotto la 5ª Commissione ad esprimere parere contrario: anzitutto, perchè il riferimento all'articolo 81 della Costituzione non sembra assolutamente giustificato, dato che nel caso in esame si tratta di un onere relativo all'inquadramento già disposto con la legge delega; e poi per il fatto che, secondo noi, ancora più insussistenti sono i motivi invocati dalla 5ª Commissione in riferimento ai principi generali che

regolano l'assunzione e la carriera dei dipendenti statali, in merito ai quali sarebbe piuttosto competente la 1ª Commissione, la quale invece, come già ho rilevato, non ha ritenuto di esprimere alcun parere.

Abbiamo trovato però, da parte del vicepresidente della 5ª Commissione, una resistenza assoluta sul parere negativo già espresso.

Ora la Commissione, attraverso l'esposizione del relatore, potrà meglio rendersi conto dei termini della questione, e prendere poi le sue determinazioni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINI, *relatore*. Con legge 2 marzo 1953, n. 429, si ratificava il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il personale degli Uffici del lavoro, e si delegava il Governo ad emanare il testo unico relativo allo ordinamento del personale dipendente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La legge di delega, al numero 7 dell'articolo 2, prescriveva quanto appresso:

« Nei ruoli di cui al n. 6 sarà inquadrato e assegnato ai vari gradi dei vari gruppi, previo giudizio di apposite Commissioni secondo le condizioni e con le modalità che verranno stabilite nel testo unico, il personale attualmente addetto agli uffici del lavoro e della massima occupazione, in base alle funzioni esercitate, all'anzianità di servizio e ai titoli da ciascuno posseduti, e assicurando comunque a tutti i dipendenti inquadrati la conservazione del trattamento economico in atto goduto e il riconoscimento ad ogni effetto di legge del servizio prestato anteriormente all'inquadramento ».

È chiaro quindi che, con questa disposizione, al personale dipendente dagli uffici del lavoro si attribuiva il diritto di vedersi riconosciuto « ad ogni effetto di legge » il periodo di lavoro prestato, prima dell'inquadramento, come trattatisti.

Il testo unico, previsto dall'articolo 3, doveva essere promulgato con decreto del Presidente della Repubblica, sentita un'apposita Commissione parlamentare composta di deputati e senatori. Di tale Commissione — presieduta dal Sottosegretario di Stato Delle Fave — anch'io facevo parte; naturalmente, nella redazione del testo unico, si tenne conto del punto 7 dell'articolo 2 già citato. Senonchè, con

decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 1º luglio 1955, fu approvato il testo unico, ma per effetto di tale decreto il personale degli uffici del lavoro veniva immesso nei ruoli organici dei gruppi A, B, C e subalterno, in base a particolari criteri e con determinate modalità. L'articolo 41 stabiliva, infatti, il riconoscimento dell'anzianità organicamente maturata, ai fini e nei limiti però di cui agli articoli 21 e 23 del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni, il cui beneficio è estensibile anche al personale dell'amministrazione centrale e dello ispettorato del lavoro, già dipendente dagli uffici del lavoro. Ma questi articoli 21 e 23 stabiliscono una permanenza nel grado di 10 e 12 anni! Di conseguenza l'articolo 41, in luogo del riconoscimento « a tutti gli effetti » dell'anzianità di servizio e di grado di cui alla legge delega 2 marzo 1953, n. 429, già ricordata, consentiva queste particolari agevolazioni:

a) limitatamente alla prima promozione da conferire dopo l'inquadramento, i periodi di anzianità richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8º del gruppo A, al 9º del gruppo B e all'11º del gruppo C, erano quelli normali previsti dalla legge del 1923, ridotti di un anno;

b) i periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per le promozioni mediante esami ai gradi di cui al punto precedente, venivano ridotti di un anno e mezzo.

Come è evidente, in questo modo non si era data completa applicazione alla legge delega, ma venivano adottate queste due agevolazioni, che si ritenevano di speciale benevolenza.

Il 18 gennaio 1956 la *Gazzetta Ufficiale* n. 14 pubblicava i decreti delegati relativi al personale delle Amministrazioni statali; di questi, il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, concernente l'avanzamento del personale delle Amministrazioni dello Stato in particolari situazioni, prevede che le promozioni ai gradi 8º di gruppo A, 9º di gruppo B e 11º di gruppo C sono conferite mediante concorso per esami speciali da bandirsi ogni sei mesi fino a tutto l'anno 1957 per il gruppo A, al 1959 per il gruppo B e al 1958 per il gruppo C.

Ora, poichè l'immissione nei ruoli del personale degli Uffici del lavoro è recente, e poichè l'ultimo comma dell'articolo 4 del suddetto decreto fa riferimento ai limiti minimi di permanenza nei ruoli, di cui all'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, molti dipendenti degli Uffici del lavoro non possono godere delle agevolazioni per essi già previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1957, n. 520.

Riepilogando: prima vi è stata la legge 2 marzo 1953, n. 429, con la quale si riconoscevano determinati diritti a questo personale; poi è uscito il testo unico, che non ha più riconosciuto tali diritti, ma ha soltanto accordato alcune agevolazioni; successivamente il Parlamento ha dato una nuova delega al Governo per il riordinamento delle carriere del personale statale, e fra i decreti emanati l'11 gennaio 1956 vi è anche quello che porta il numero 4, il quale prevede agevolazioni per il personale dello Stato in particolari situazioni.

Tornando al personale in argomento, per ripristinare a suo favore le agevolazioni già previste con la legge delega, è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri, oggi all'esame della nostra Commissione.

In questo disegno di legge, con l'articolo 1 si riconosce l'anzianità acquisita nella qualifica, maturata anteriormente all'inquadramento, così come prevedeva la legge 2 marzo 1953, numero 429, e si abroga la riduzione di un anno dei periodi di anzianità richiesti per gli avanzamenti mediante scrutinio; con l'articolo 2 si dispone che per tre anni la metà dei posti messi a concorso per la qualifica iniziale della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione è riservata agli impiegati appartenenti alla carriera esecutiva degli Uffici medesimi, in possesso di diploma d'istruzione secondaria di secondo grado.

A questo punto è necessario ricordare che la proposta originaria degli onorevoli Cappugi ed altri è stata sostanzialmente modificata e che il nuovo testo venne presentato alla Camera dal Ministro competente, senatore Zotta. Il testo del disegno di legge sottoposto al nostro esame può quindi essere considerato « governativo ». E mentre alla Camera dei deputati esso è stato approvato all'unanimità, ora noi ci

troviamo dinanzi al parere contrario espresso dalla 5^a Commissione del Senato.

La categoria giustamente era già sicura dell'approvazione del provvedimento; e in effetti, bisogna dire che è evidente la necessità di rimediare a una lacuna — o se volete a una dimenticanza —, in quanto su questo punto il testo unico è palesemente non conforme alla legge delega.

Credo di avere così brevemente edotto la Commissione sui termini del problema, ed esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge pervenutoci dalla Camera dei deputati, tanto più che, a mio avviso, bisogna anche tener presente il modo in cui è avvenuta l'assunzione del personale in questione. Esso infatti è stato assunto e messo in un determinato posto, l'ha coperto per dieci anni, e ora non gli si vuole riconoscere il grado corrispondente. Abbiamo, per esempio, direttori di Uffici provinciali del lavoro di grado 8°, che dovrebbero invece essere di grado 5° o 6°, e che nemmeno possono passare al 7°.

Basta pensare a simili situazioni, per comprendere quanto sia giustificato il presente provvedimento.

D'altra parte — ripeto — il Parlamento, con la ricordata legge delega, aveva già riconosciuto « a tutti gli effetti » il servizio prestato come contrattisti dai dipendenti dagli uffici del lavoro e della massima occupazione. Perciò, ritengo che non si possa ora non approvare il disegno di legge in esame — nonostante il parere negativo della Commissione finanze e tesoro — e ciò non solo per andare incontro alle esigenze manifestate dalla categoria e all'attesa degli interessati, ma anche e soprattutto per compiere un doveroso atto di equità e di giustizia.

PRESIDENTE. L'ultimo comma dell'articolo 31 del Regolamento del Senato così dispone: « Quando la Commissione finanze e tesoro esprima parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese e sia assegnato in sede deliberante ad altra Commissione permanente, motivando la sua opposizione per la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, il disegno di legge è rimesso alla discussione e votazione

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)113^a SEDUTA (5 febbraio 1958)

del Senato qualora la Commissione competente per materia non concordi col suddetto parere ».

Il relatore si è già espresso in senso difforme dal parere della 5^a Commissione. A conclusione di questa discussione non ci rimarranno che due soluzioni: o accettare il parere della 5^a Commissione, ed allora la discussione rimarrà bloccata, oppure non accettare tale parere, ed allora il disegno di legge dovrà, secondo il Regolamento, essere rimesso all'Assemblea.

BITOSSI. Debbo affermare in maniera precisa che il personale degli Uffici del lavoro ha ragione; bene ha fatto il ministro Zotta ad eliminare alcuni aspetti superati del progetto iniziale, e bene ha fatto la Camera ad approvare all'unanimità il disegno di legge, col quale si elimina un'ingiustizia.

Sono d'accordo, pertanto, sul fatto che il disegno di legge, che oggi abbiamo in discussione, debba essere approvato.

Come ha fatto osservare il Presidente, non ci rimangono che due soluzioni. Se ci unifichiamo al parere espresso dalla 5^a Commissione, ciò vorrebbe dire insabbiare la legge, poichè l'approvazione di essa verrebbe rinviata *sine die*, in attesa che qualche evento si verificasse a far mutare il parere della 5^a Commissione. Il che creerebbe una situazione insostenibile nella categoria interessata.

Ora, poichè penso che non si debba assolutamente provocare l'insabbiamento del disegno di legge, e penso che non si debba perdere altro tempo, faccio formale proposta di rinviare il provvedimento in Assemblea: in tal modo la 5^a Commissione potrà esporre il suo punto di vista e noi, da parte nostra, potremo confutarne liberamente le argomentazioni, passando poi all'approvazione del disegno di legge qualora il Senato dimostri di condividere il nostro punto di vista.

Vorrei, nel contempo, pregare il nostro Presidente di fare dei passi presso la Presidenza del Senato, affinchè il disegno di legge sia iscritto rapidamente all'ordine del giorno.

GRAVA. Concordo perfettamente con quanto ha esposto il collega Angelini.

L'esecuzione della legge di delega era stata rimandata dal Governo forse per una lacuna,

e i lavoratori ne portano le conseguenze. Ma non è questa la questione pregiudiziale che vorrei sollevare.

L'articolo 31 del Regolamento stabilisce che sia rinviata all'Assemblea la discussione di un disegno di legge quando non vi sia la copertura delle spese.

Ora, dobbiamo noi accontentarci del parere della 5^a Commissione quando essa afferma, senza motivazione, che non c'è la copertura? Quando, dopo che è stato approvato il bilancio, si debbono fare delle promozioni, come nel caso attuale, non si può dire che manchi la copertura, poichè alla copertura si deve provvedere con gli stanziamenti ordinari di bilancio. Se non ci fosse il rischio di provocare l'insabbiamento del disegno di legge, sarei d'avviso di farne una questione di principio verso la 5^a Commissione, d'accordo col Governo, tanto più che il Governo ha già dichiarato alla Camera che la copertura c'è, e non potrebbe essere diversamente, trattandosi, come ripeto, di promozioni.

Questo, però, senza voler ritardare l'approvazione del disegno di legge, che è urgente e necessario, al fine di rendere giustizia a coloro che un'ingiustizia hanno subita.

ZANE. Non posso che concordare con quanto ha detto il relatore, e do parere favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo sottoposto al nostro esame.

BOLOGNESI. Sulla questione sollevata dalla Commissione finanze e tesoro sono già state fatte osservazioni molto opportune. È assai strano che questo disegno di legge, che ha avuto alla Camera approvazione unanime, e l'adesione del Governo — in quanto si tratta di un progetto più governativo che parlamentare — e che è stato approvato anche dalla Commissione finanze e tesoro della Camera, trovi ora l'opposizione della 5^a Commissione del Senato.

Noi sappiamo, però, e lo abbiamo constatato in diversi casi, che il parere contrario della 5^a Commissione costituisce un grosso ostacolo anche per la discussione in Assemblea.

Ritengo, quindi, che sarebbe opportuno che il nostro Presidente facesse ancora dei passi presso la 5^a Commissione, in modo che, se il parere venisse modificato, la discussione su questo disegno di legge potesse continuare in sede deliberante presso la nostra Commissione.

PRESIDENTE. Come ho detto, sono stati già fatti tutti i passi opportuni, sia dal Ministro che da altri parlamentari e da me stesso.

L'unica e definitiva risposta che abbiamo ottenuto dalla 5ª Commissione è questa: che la Commissione stessa e la Ragioneria dello Stato sono contrarie.

Di fronte a questa presa di posizione, potremmo ancora, forse, tentare di superare lo ostacolo amichevolmente, qualora ne avessimo il tempo. Ma poichè il tempo stringe, ritengo che l'unica soluzione sia quella di votare sulle conclusioni del relatore.

PETTI. Noi ci occupiamo di una categoria benemerita, e dobbiamo fare il possibile affinché le provvidenze arretrate da questa legge siano, al più presto, messe in atto.

Nel dicembre del 1943 fui incaricato di organizzare gli Uffici del lavoro in provincia di Salerno, e posso testimoniare quale lavoro intenso e pieno di iniziative dovette assolvere il personale che noi in quel tempo reclutammo per la costituzione di questi uffici.

Mi sembra, quindi, doveroso riconoscere il lavoro che questi impiegati e questi funzionari hanno svolto, in momenti molto difficili.

Penso, perciò, che le conclusioni del collega Angelini debbano essere completamente accolte.

DE BOSIO. Concordo con la relazione svolta dal senatore Angelini.

Effettivamente deve essere riconosciuto a questi impiegati il diritto stabilito dalla legge del 1953. Faccio osservare che essi avrebbero potuto ottenere tale riconoscimento davanti al Consiglio di Stato, senza ricorrere ad una legge. Ad ogni modo, poichè è stata scelta la via legislativa, ritengo sia giusto ed urgente rinviare la discussione di questo disegno di legge in Assemblea, affinché l'argomento venga trattato il più presto possibile, essendo doveroso che sia riconfermato un diritto già sancito dalla legge.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dirò pochissime parole; infatti, se mi fossi accorto, dalle opinioni che sono state espresse, che la Commissione correva il rischio di uniformarsi al parere della 5ª Commissione, evidentemente sa-

rebbe stato mio dovere illustrare le ragioni per oppormi a questa eventuale decisione. Ma dal momento che è stato espresso unanimemente parere contrario al punto di vista della Commissione finanze e tesoro, sarà bene non continuare una delicata discussione, riservandosi il Governo di dire in Aula quanto fosse necessario.

Vi è però un chiarimento che voglio anticipare, affinché il Governo non abbia un'accusa che non merita.

Si è accennato a una lacuna, a una dimenticanza da parte del Governo nella redazione del testo unico, per la mancata applicazione dell'articolo 2 della legge delega. Ma è vero proprio il contrario: il Governo non soltanto non dimenticò, ma, nella persona del sottoscritto, che presiedeva la Commissione di inquadramento di questo benemerito personale, fece, per l'esatta e integrale applicazione dell'articolo 2 della legge n. 429, una vera e propria battaglia, confortato anche dalla Commissione parlamentare della quale facevano parte senatori e deputati fra cui anche l'attuale relatore del presente disegno di legge. Fu una battaglia che perdemmo, per non correre il rischio di perdere tutto il resto; ad un certo punto, infatti, proprio da chi si oppone oggi (e non intendo riferirmi alla persona ma all'istituzione), fummo posti di fronte a un bivio: o lasciare andare tutto e non farne più niente, poichè scadevano i termini della delega, oppure sacrificare, come purtroppo abbiamo dovuto fare, l'anzianità, che pure era prescritta dalla legge.

Ora, proprio da coloro che ci hanno costretti a questo sacrificio ci si viene a rimproverare, in un parere ufficiale, che il Governo avrebbe trasgredito o non ottemperato alla delega, e ci si vale di questo argomento perchè non si possa più tornare indietro; questa è veramente un'accusa che il Governo non merita, come, al momento opportuno, il Governo stesso potrà denunciare davanti al Parlamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione le conclusioni del relatore, favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

(Sono approvate).

Pertanto, non essendovi concordanza fra la posizione assunta dalla nostra Commissione e

il parere negativo espresso dalla Commissione finanze e tesoro, il disegno di legge è rimesso, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 31 del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri: « Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 9 della legge 1° luglio 1955, n. 638, sulla previdenza del personale delle aziende private del gas » (1889).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 9 della legge 1° luglio 1955, n. 638, sulla previdenza del personale delle aziende private del gas ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 9 della legge 1^a luglio 1955, n. 638, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas, s'interpreta nel senso che sono obbligatoriamente iscritti al Fondo gli impiegati ed operai, sia attualmente in servizio sia di futura assunzione, addetti ai servizi di produzione e distribuzione del gas ed ai servizi tecnici, amministrativi, contabili ed accessori relativi ai medesimi, dipendenti da tutte le aziende che erano già iscritte, prima della emanazione della predetta legge, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, di cui all'articolo 2 della legge stessa, comprese quelle che oltre al servizio di produzione del gas svolgevano e svolgono altre attività industriali e commerciali, anche se prevalenti.

VARALDO, *relatore*. Con la legge 1° luglio 1955, n. 638, è stato creato, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, un Fondo di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas.

I dipendenti di queste aziende avevano, in

forza del contratto collettivo in data 28 ottobre 1929, costituito un Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas, comunemente detto « Previdengas ». Successivamente, con contratto collettivo del 29 novembre 1946 decisero la soppressione di questo Istituto, e la creazione di un Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas presso l'Istituto della previdenza sociale. Questa istituzione è stata precisamente oggetto della legge 1° luglio 1955, n. 638.

È accaduto che il nuovo Fondo di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas non ha riconosciuto come valida l'iscrizione ad esso, che era stata decisa in precedenza, dei dipendenti dell'Ansaldo-Coke.

Le vicende di questi dipendenti sono alquanto complesse. Fin dal 1929, quando fu istituito il « Previdengas », questi dipendenti chiesero di essere inclusi nella categoria dei gasisti, e soltanto nel 1936 ottennero questo inquadramento. La Società, però, ricorse contro questa decisione presa dal Ministero, e il ricorso fu respinto dapprima in via amministrativa nel 1937, e successivamente fu respinto davanti alla Magistratura del lavoro nel 1939; ed infine nel 1941, in seguito a una causa promossa dai dipendenti, si ebbe una sentenza del Tribunale di Genova, che ammise l'esattezza dell'inquadramento dei dipendenti stessi nelle aziende del gas.

L'inquadramento, però, di fatto non avvenne poichè sopraggiunse la guerra, e sembra che in quel momento il gas prodotto fosse erogato a scopo industriale e non a scopo di consumo civico. Venne fatto, invece, dopo la guerra con l'appoggio del Ministero del lavoro (intorno al 1948 circa, se non sbaglio), e l'azienda pagò 30 milioni di arretrati per contributi previdenziali.

Quando poi venne istituito questo Fondo, si cominciò a dire che in realtà i dipendenti della Ansaldo-Coke non avevano diritto all'iscrizione poichè l'iscrizione era avvenuta nel periodo in cui il « Previdengas » era stato liquidato dal contratto di lavoro ma non era stato ancora sostituito per legge; l'iscrizione non era quindi valida.

Il disegno di legge al nostro esame cerca di sanare questa situazione. Dirò che quando ho

cominciato a studiare la questione, ho avuto qualche perplessità sulla necessità di regolare per legge questa materia. Infatti la legge numero 638, che ha istituito il Fondo per la previdenza del personale delle aziende private del gas, dice all'articolo 38:

« Accordi particolari o generali eventualmente intervenuti con l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas, per l'iscrizione o il riconoscimento di particolari anzianità, non avranno effetto nei riguardi del Fondo di cui alla presente legge se non saranno approvati dal Comitato amministratore del Fondo stesso, il quale è tenuto a stabilire le modalità e le condizioni da osservarsi, affinché nessun pregiudizio derivi alla consistenza patrimoniale del Fondo ed agl'interessi degli altri iscritti ».

Mi sembra, quindi, che la questione potesse essere sanata in via amministrativa, e per questo motivo non ho mai fatto pressione perchè il disegno di legge venisse preso prima in esame. Le riunioni in sede amministrativa del Comitato, però, non hanno finora approdato a nulla.

Posso rendere noto alla Commissione il testo di una lettera fattami pervenire da un funzionario dell'Istituto di previdenza sociale:

« In relazione alla sua richiesta telefonica, è mia premura informarla che il Comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, nella riunione del 22 novembre 1957, ha determinato la sfera di applicazione della legge 1° luglio 1955, n. 638, approvando la seguente definizione: " Per aziende private del gas debbono intendersi quelle che, per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas manifatturato alla cittadinanza per usi civili. Per le aziende che svolgono anche altre attività industriali e commerciali, l'iscrizione al Fondo è limitata al personale addetto al servizio gas ».

Per quanto riguarda, poi, la questione relativa alla Società Ansaldo-Coke, il Comitato, dopo ampia discussione, pur riconoscendo giustamente inefficace il provvedimento col quale venne a suo tempo deliberata l'iscrizione al cessato « Previdengas » del personale impiegato ed operai della predetta Società, ha

rinvio l'esame dell'argomento, sotto il solo profilo dell'opportunità, ad altra seduta ».

Questa seduta, però, non si è più tenuta, e non so se la questione potrà essere sanata in via amministrativa.

I dipendenti dell'azienda si trovano ad essere esclusi da benefici previdenziali ai quali essi ritengono di aver diritto. C'è stato il pagamento dei 30 milioni, pare si stia discutendo sulla congruità di questa cifra. Personalmente mi sono convinto dell'opportunità di intervenire con un provvedimento di legge, dal momento che, come ho detto, la situazione non viene sanata in via amministrativa.

Debbo aggiungere però che, a mio avviso, il disegno di legge al nostro esame non è adatto per lo scopo che si prefigge. Esso pone il problema come un problema d'interpretazione dell'articolo 9 della legge n. 638.

Ma la sua formulazione, là dove parla di tutte le aziende che erano già iscritte prima dell'emanazione della legge 1° luglio 1955, numero 638, lascia il dubbio che per il futuro non si possano iscrivere nuove aziende, anche se in possesso di tutte le caratteristiche atte a configurarle come aziende private del gas.

Penso che, volendo accettare il merito della questione, cioè volendo risolvere il problema della iscrizione dei dipendenti dell'Ansaldo-Coke, si dovrebbe modificare l'articolo dicendo che per aziende private del gas s'intendono quelle che si occupano esclusivamente di produzione o di distribuzione del gas a scopi civili, e che a queste si aggiungono tutte quelle che erano iscritte anteriormente.

Riterrei opportuno però che, anche da parte del Ministero, si studiasse dal punto di vista tecnico la formulazione migliore; si potrebbe quindi rinviare ad una prossima seduta la conclusione dell'esame del disegno di legge.

BITOSSI. Per quanto riguarda eventuali emendamenti non ho nulla da eccepire. Le leggi non sono mai perfette, e sono, perciò, sempre suscettibili di modificazioni e di miglioramenti.

Sorgerebbero però in me delle preoccupazioni qualora, invece d'interpretare l'articolo 9 della legge n. 638, si volesse fare un articolo totalmente nuovo; in ogni caso vorrei che fosse ben chiaro il valore retroattivo del provvedimento.

Infatti, mi sono indotto a proporre l'interpretazione di un articolo della precedente legge, anzichè una legge innovativa, proprio perchè questa avrebbe avuto effetto dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, ed il problema della retroattività, concernente i lavoratori in questione, non sarebbe stato risolto.

Mi rendo conto che un'interpretazione in questo senso rappresenta in qualche modo una forzatura; ma è l'unico mezzo che io abbia visto per evitare che vi sia una soluzione di continuità nei benefici spettanti ai lavoratori.

Non ho nulla in contrario a che, per il futuro, siano iscritte nuove aziende. La mia preoccupazione era quella di circoscrivere il problema all'Ansaldo-Coke e di non lasciare scappatoie possibili ad aziende diverse. Infatti si tratta di un settore abbastanza particolare. Non vorrei che anche i metanieri, dal momento che il metano viene immesso nei tubi del gas, chi dessero l'iscrizione al Fondo di previdenza in questione.

Volevo, insomma, impedire che se ne facesse una grossa questione, poichè in questo caso difficilmente il provvedimento sarebbe stato accettato.

Comunque, non ho nulla in contrario a che il senatore Varaldo e gli uffici del Ministero trovino, se è possibile, una migliore formulazione, e raccomando che si cerchi di varare il provvedimento quanto più sollecitamente è possibile, poichè dobbiamo tener conto del fatto che esso dovrà ancora essere sottoposto all'esame della Camera.

VARALDO, *relatore*. Si potrebbe aggiungere all'articolo la definizione che è stata già adottata: « Per aziende private del gas debbono intendersi quelle che, per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas manifatturato alla cittadinanza per usi civili. Per le aziende che svolgono anche altre attività industriali e commerciali, l'iscrizione al Fondo è limitata al personale addetto al servizio gas ». E si potrebbe aggiungere che sono inoltre iscritte le aziende che già prima del 1955 sono state comunque iscritte al « Previdengas ».

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È facile tro-

vare una formula quando siano chiari gli obiettivi da raggiungere. Nella fattispecie, l'obiettivo dovrebbe essere questo: immettere i dipendenti dell'Ansaldo-Coke che hanno quei dati precedenti e quei presunti diritti, e circoscrivere l'ammissione ad essi, in modo che il beneficio non sia ampliato a favore di terzi che non hanno i requisiti previsti dalla legge, e per l'avvenire non si pregiudichi la questione generale.

Senonchè un'intesa di questo genere parte dal presupposto che il Parlamento abbia, per legge, i poteri di allargare o limitare queste ammissioni. E il punto da risolvere è proprio questo: se noi abbiamo i poteri per poter fare questo, dal momento che l'articolo 38 della legge n. 638 del 1955 riconosce questi poteri al Comitato amministratore di cui all'articolo 5 della medesima legge.

L'articolo 38, infatti, dice che l'ammissione o meno dei beneficiari resta demandata soltanto al Comitato amministratore, e i modi di versamento sono stabiliti dallo stesso Comitato.

Ora, di fronte ad una precisa disposizione di legge, può intervenire un'altra legge per decidere sulle ammissioni? Io dubito che noi abbiamo questi poteri. Penso, quindi, che non vi siano difficoltà per trovare una soluzione di compromesso, sul terreno di una formulazione tendente al riconoscimento di questi diritti; ma, come ho già detto, dubito della correttezza giuridica e costituzionale di una posizione quale è quella a cui ho accennato, dal momento che con la nuova legge, che potrebbe essere l'inizio di una serie, noi finiremmo per assorbire poteri che spettano, invece, ad un organo amministrativo.

Ecco perchè abbiamo atteso finora; perchè speravamo che finalmente si decidesse a fare questo passo il Comitato amministratore. Poichè il Comitato non si è deciso, nè dà segni di volerlo fare, ci rimane questo problema giuridico da risolvere.

VARALDO, *relatore*. La preoccupazione manifestata dal Sottosegretario è stata anche mia preoccupazione, anche se solo adesso ne parlo. Ma vorrei che l'averne parlato servisse almeno a far sì che i rappresentanti del Ministero del lavoro in seno al suddetto Comitato si pronunciassero favorevolmente all'iscrizione del personale dell'Ansaldo-Coke. Questo ba-

st.rebbe. I rappresentanti dei lavoratori, infatti, sono già d'accordo, e se si aggiungono ad essi anche i rappresentanti del Ministero del lavoro la cosa può essere risolta per la via amministrativa, che è quella che si dovrebbe seguire.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi domando se non sia il caso che la Commissione voti all'unanimità un ordine del giorno, impegnando il Governo ad intervenire presso il Comitato. Potrebbe essere utile, infatti, che i rappresentanti del Ministero in seno al Comitato fossero impegnati da un ordine del giorno del Parlamento.

Questo, per non esautorare il vostro potere, poichè il problema è molto serio. La legge, infatti, una volta votata, potrebbe essere impugnata per incostituzionalità, e costituirebbe sempre un precedente grave in materia.

BITOSSÌ. Queste preoccupazioni di carattere giuridico non mi sembrano fondate. Chi avesse seguito la cronistoria degli eventi, si accorgerebbe che la situazione è inspiegabile. Fra l'altro, nello stabilire le pensioni e le percentuali di pagamento per il Fondo di previdenza, è stato tenuto conto anche dei versamenti che i lavoratori dell'Ansaldo-Coke avrebbero dovuto fare; se mancano questi contributi, quindi, il bilancio del Fondo non torna.

La legge vigente non precisa e non chiarisce. Infatti, non possiamo dire che l'Ansaldo-Coke sia un'azienda del gas al cento per cento; però è prevalentemente un'azienda del gas, che distribuisce gas alla cittadinanza. Ora, la legge parla soltanto di aziende del gas, senza precisazioni.

Dato che, come ho detto, l'Ansaldo-Coke è prevalentemente un'azienda del gas, ci si chiede perchè il Comitato amministratore non voglia assumersi la responsabilità di una decisione. Sono arrivati al voto molte volte, ma hanno sempre rinviato.

Perchè non vogliono assumersi questa responsabilità i rappresentanti del Ministero del lavoro, invece di affidare a noi il compito di chiarire e di modificare? È stata fatta una legge non perfetta, ed ora noi dovremmo rime-

diare. Non vi sono, quindi, questioni di correttezza costituzionale; si tratta di riconoscere un diritto, che oggi non viene riconosciuto perchè il Comitato amministratore non vuole, o non ha l'autorità di farlo.

Io non avrei nulla in contrario a risolvere la questione con un ordine del giorno. Occorre però che si agisca rapidamente, altrimenti non si tratterà che di una forma di insabbiamento.

Se non abbiamo, invece, la categorica certezza che il Ministero del lavoro interverrà con sollecitudine, allora diamo la nostra approvazione al disegno di legge.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei chiedere alla Commissione di rinviare la discussione alla prossima seduta, in cui potrò essere più preciso nel dire se l'Amministrazione abbia la forza e la possibilità, anche giuridica, di risolvere il problema in via amministrativa, o se invece sia necessaria una legge e, in questo caso, con quale formula.

PRESIDENTE. Proporrèi allora che, nel frattempo, venisse anche studiato un testo, che potesse servire ove si decidesse che la Commissione debba legiferare.

DE BOSIO. L'articolo 38 parla di accordi particolari, che successivamente dovevano venir sanzionati dal Comitato. Qui non si tratta di accordo, si tratta di vedere se la legge era fin da allora estensibile e meno allo stesso. La ratifica dell'accordo è già superata.

VARALDO, *relatore*. Vorrei aggiungere qualche cosa a proposito di quanto ha detto il Sottosegretario di Stato. Col provvedimento noi ci sostituiremmo al Comitato che, dalla legge del 1955, ha avuto determinati compiti; ma credo che per questo non si debba parlare di anticostituzionalità; noi possiamo pur sempre modificare, ed anche sopprimere, l'articolo 38 della legge n. 638.

È vero poi che questi dipendenti sono entrati nel « Previdengas »; però per tutto il periodo precedente, e cioè fin dal 1936, avrebbero dovuto essere iscritti nel caso si decidesse che la Commissione deve legiferare.

Anche se esiste effettivamente il precedente dell'accordo cui noi facciamo riferimento esplicito, la norma non dovrebbe evidentemente essere riferita all'accordo, ma dovrebbe essere una norma molto più generale di interpretazione dell'articolo 9.

DE BOSIO. L'articolo 38 parla di accordi particolari, che dovevano venir poi sanzionati dal Comitato. Qui non si tratta di accordi, si tratta di vedere se la legge era fin da allora estensibile alle norme che già disciplinavano la materia.

VARALDO, *relatore*. Vorrei aggiungere qualcosa a proposito di quanto ha detto il Sottosegretario. Con la legge noi esautoreremmo il potere del Comitato che, con la legge del 1955, ha avuto dei determinati compiti, ma non so fino a che punto si potrebbe parlare di anticostituzionalità; noi possiamo pur sempre modificare, ed anche sopprimere, l'articolo 38.

È vero poi che questi dipendenti non sono entrati nel « Previdengas », però per tutto il periodo precedente, e cioè fin dal 1936, avrebbero dovuto essere iscritti ad esso. La società continuò a fare ricorsi e non si adeguò alle deliberazioni del Ministero delle corporazioni e alla sentenza del Tribunale di Genova. I lavoratori non furono iscritti; ma se è vero che l'accordo è intervenuto dopo il 1946, quando il contratto collettivo del « Previdengas » era stato dichiarato decaduto, è anche vero che ne avevano acquisito il diritto prima, appunto attraverso le deliberazioni in sede amministrativa, quella della Magistratura del lavoro e quella del Tribunale di Genova.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta del Sottosegretario di Stato, proporrei di rinviare il seguito della discussione di questo disegno di legge alla settimana prossima. Nel frattempo il Sottosegretario avrà la possibilità di svolgere indagini che gli consentano di dirci se il Ministero può arrivare alla soluzione della questione senza che occorra farne oggetto di un disegno di legge.

Al tempo stesso, però, pregherei il relatore ed il proponente di tenersi in contatto col Ministero, al fine di predisporre un testo sul quale la Commissione possa eventualmente essere

chiamata a deliberare, anziché sull'attuale articolo unico che il relatore non ritiene idoneo allo scopo.

Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Graziosi e Buttè: « Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari » (2307) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Graziosi e Buttè: « Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Su questo disegno di legge erano richiesti i pareri della 2ª e dell'11ª Commissione; ci è pervenuto soltanto il parere di quest'ultima, che è il seguente:

« La Commissione igiene e sanità non ha nulla da osservare per la parte di sua competenza. Richiama però l'attenzione della 10ª Commissione sulla penultima riga dell'articolo 10 nella quale le parole " un terzo dei componenti l'assemblea o dei sindaci " debbono essere sostituite dalle altre " un terzo dei suoi componenti o dai sindaci " ».

ZUGARO DE MATTEIS, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in esame, già approvato dall'XI Commissione permanente della Camera dei deputati, riguarda l'istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei veterinari iscritti agli albi professionali.

Possono essere iscritti a questi Albi coloro che, avendo conseguito il titolo accademico, sono stati abilitati all'esercizio della professione di veterinario: sono esclusi i veterinari che dipendono da una pubblica amministrazione che vieti loro l'esercizio della libera professione e che, per questo motivo, corrisponda loro un completo e adeguato trattamento di quiescenza.

La formulazione e la tenuta degli Albi professionali è di competenza dell'Ordine dei veterinari costituito per ogni provincia, e gli Ordini provinciali sono riuniti in una Federazione nazionale. Presso la Federazione nazionale è stato istituito, da tempo, un fondo per l'assistenza degli iscritti, il quale viene alimentato con contributi non obbligatori.

Il rilevante numero degli iscritti (circa settemila) e la non obbligatorietà dei contributi hanno messo in risalto la inadeguatezza del fondo in rapporto alle sue finalità. Difetto che ripete la sua causa prima dalla mancata attuazione delle norme contenute nell'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie, che è così formulato: « Gli iscritti agli albi sono tenuti anche all'iscrizione e al pagamento dei relativi contributi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria. L'ammontare dei contributi verrà determinato dai competenti organi degli Enti d'accordo con il Consiglio nazionale delle rispettive Federazioni nazionali ».

Scopo del disegno di legge del quale ora ci occupiamo è quello di rimuovere l'inconveniente lamentato, attuando il precetto del decreto legislativo ricordato; cioè, dare vita a un Ente nazionale con personalità giuridica di diritto pubblico (articolo 1), il che non soltanto consentirà ad esso di avere un patrimonio costituito da beni e da riserve (articolo 16) e propri proventi per contributi e atti di liberalità (articolo 17), ma legitimerà l'obbligo, imposto agli iscritti, del versamento di un contributo individuale per assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali.

La facoltà di determinare l'ammontare del contributo obbligatorio era attribuita, dall'articolo 21 del decreto del 1946, agli organi amministrativi dell'Ente, ma quella norma deve ritenersi abrogata dall'articolo 23 della Costituzione della Repubblica italiana, promulgata successivamente, e che è così formulato:

« Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge ».

Per questo motivo, nel disegno di legge in

esame, oltre ad essere nuovamente stabilito il principio della obbligatorietà dei contributi, si determina il loro importo che, per il primo esercizio finanziario dell'Ente, è previsto in lire mille mensili per ciascun iscritto, mentre nel successivo quinquennio l'ammontare del contributo stesso dovrebbe essere annualmente determinato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze accertate dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente (articolo 3). Norma, questa, ispirata ad ovvi, opportuni e prudentziali criteri di prima sperimentazione.

Con questi mezzi l'Ente potrà assolvere ai suoi compiti assistenziali: assistenza generica e specialistica in caso di malattia; ricovero ospedaliero e rimborso delle spese per interventi chirurgici; corresponsione di un'indennità di lire un milione in caso di morte prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età; corresponsione di sussidi straordinari (articolo 2).

La determinazione del contributo stabilito per il primo anno di gestione del nuovo ente è stata oggetto di discussione dinanzi alla Commissione permanente della Camera dei deputati la quale, dalle trecento lire mensili indicate nel disegno di legge Graziosi e Buttè, ha elevato la somma a lire mille mensili sulla base del rapporto tra il gettito presunto del contributo e il costo, parimenti presunto, del servizio. Su quest'ultimo, l'incidenza delle spese generali e di gestione dovrebbe essere contenuta in limiti modesti, perchè dovendo il nuovo Ente costituirsi presso la Federazione nazionale degli Ordini provinciali, usufruirebbe, almeno in parte, degli uffici e del personale della Federazione che già deve provvedere per l'attuale Fondo di assistenza.

All'altro dei fini primari dell'Ente, e cioè alla previdenza (articoli 1 ed 11, lettere d ed e), potrà provvedersi successivamente, allorché gli elementi contabili che verranno ad acquisirsi, e che sin dall'inizio saranno necessari per le prestazioni assistenziali menzionate, potranno essere sottoposti all'elaborazione attuariale, non diversamente da quanto è avvenuto per altre istituzioni, casse ed enti consimili. Altra ragione, questa, che consiglia la

determinazione provvisoria del contributo obbligatorio prevista all'inizio della vita dello Ente.

Gli organi dell'Ente sono (articolo 4):

a) l'Assemblea nazionale composta dai presidenti degli Ordini provinciali dei veterinari (articolo 5);

b) il Consiglio di amministrazione (articolo 9) composto dal Presidente, dal vice-presidente e da nove membri, dei quali: sette eletti dall'Assemblea, uno nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che esercita anche la vigilanza sull'Ente (articolo 18), e uno nominato dall'Alto Commissario per la igiene e la sanità;

c) il Comitato esecutivo (articolo 12) composto dal Presidente, dal vice-presidente e da tre membri eletti dal Consiglio d'amministrazione;

d) il Presidente (articolo 14);

e) il Collegio sindacale (articolo 15).

Le facoltà attribuite a ciascuno degli organi amministrativi predetti sono quelle di normale competenza.

Nessun onere è previsto a carico dello Stato.

Sulla scorta dei riferimenti e delle osservazioni fatte, il relatore ritiene che il presente disegno di legge meriti di essere approvato, sia perchè, in tesi generale, viene a colmare una lacuna nello ordinamento degli appartenenti agli Ordini sanitari, sia perchè viene incontro a desideri legittimi espressi dagli interessati. Si augura, pertanto, che esso venga approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

FIORE. Annuncio subito che darò voto favorevole al provvedimento in esame. Devo però rilevare una grave contraddizione in cui il relatore è caduto. Pochi giorni fa si è discusso in Assemblea un disegno di legge riguardante la costituzione di un Ente di diritto pubblico, come il presente. Si era detto allora che solamente un Ente di diritto pubblico ha la facoltà di riscuotere contributi obbligatori, e che il Presidente non dev'essere nominato dall'Assemblea degli iscritti bensì dal Governo.

Nel provvedimento al nostro esame, l'articolo 8 dispone che spetti all'assemblea nazio-

nale l'elezione del Presidente e di tutti i membri del Consiglio di amministrazione — ed in questo il Governo non interviene. Ma con l'articolo 3 si obbligano i membri a versare un contributo. Queste disposizioni rispecchiano tesi che noi avevamo sostenute quando fu discusso, appunto, il disegno di legge sull'Associazione fra mutilati e invalidi del lavoro.

Desidero far rilevare che se le mie tesi sono valide nei riguardi di questo ente di diritto pubblico, esse lo sono anche per tutti gli altri Enti di diritto pubblico. Non si può usare un criterio per l'Associazione mutilati solo perchè si vuole esercitare un controllo sull'ingente patrimonio dell'Associazione stessa. Spero che quel provvedimento non venga approvato dalla Camera, e dichiaro che renderò noto quanto è stabilito dal presente disegno di legge ai miei colleghi della Camera, affinchè possano giudicare le differenze dei criteri adottati.

DE BOSIO. Mi associo alle conclusioni del relatore, ma senza le riserve avanzate dal senatore Fiore, il quale confonde la disciplina propria degli enti di diritto pubblico con quella di alcune categorie professionali prevista da leggi speciali, le quali attribuiscono agli Ordini professionali il diritto di autodisciplinarsi e di dettare norme nei confronti degli associati, anche ai fini previdenziali e assistenziali. La situazione è quindi molto diversa da quella prospettata dal senatore Fiore relativa agli enti di diritto pubblico, la cui natura è caratterizzata da due elementi principali: funzioni delegate dallo Stato — qui non ricorre che una regolamentazione interna degli associati — in secondo luogo, contributi da parte dello Stato e facoltà di imposizione nei confronti degli iscritti e dei non iscritti all'ente. Il presente disegno di legge prevede invece la tutela solamente degli associati, i quali provvedono al fabbisogno mediante proprie contribuzioni.

BITOSSÌ. Vorrei che il relatore ed i colleghi studiassero bene il disegno di legge al nostro esame, perchè è nostro compito fare leggi che siano realizzabili ed applicabili.

Il disegno di legge si preoccupa di stabilire con esattezza le indennità di presenza ed il rimborso spese ai membri del Consiglio di amministrazione, che dovrebbe essere invece una questione interna dell'Ente; ma poi all'articolo 3 stabilisce un contributo di mille lire a testa, che non può essere sufficiente al conseguimento degli scopi della legge.

Ho l'impressione che il presente progetto serva soltanto a creare un Ente ed a stabilire degli stipendi per i dirigenti. Se il contributo iniziale è di mille lire, l'anno successivo si dovrà versare un contributo di diecimila lire al mese per sopperire alle necessità dell'Ente.

VARALDO. A proposito della nomina del Presidente col metodo elettivo, vorrei ricordare al senatore Fiore che anche per l'assistenza di malattia agli artigiani ed ai coltivatori diretti si è data la possibilità agli interessati di eleggersi il presidente.

Gli Enti nazionali di previdenza ed assistenza sono stati sollecitati dal decreto del 1946, che ha ricostituito gli ordini sanitari. Lo scopo non era tanto quello dell'assistenza alle malattie, quanto quello di assistere alcuni bisognosi e di assicurare una previdenza. In questo senso si sono orientate le ostetriche, ad esempio, per garantire la pensione alla categoria. Il disegno di legge in esame non risolve interamente il problema, perchè si limita a prevedere l'assistenza medica, più un'indennità di un milione in caso di morte prima del sessantacinquesimo anno di età; ma non considera le pensioni.

FIORE. Se non si prevede una pensione, non capisco perchè si dia il milione d'indennità soltanto in caso di morte prima del sessantacinquesimo anno. Forse si potrebbe completare la legge con un trattamento di pensione.

ZUGARO DE MATTEIS, *relatore*. Vorrei far notare al senatore Fiore che nel disegno di legge riguardante gli invalidi e mutilati del lavoro si era ritenuto necessario l'intervento del Governo, in quanto vi era un contributo di denaro pubblico.

Per quanto riguarda le indennità di presenza, esse sono previste in tutte le disposizioni del genere; anche se non fossero espressa-

mente contemplate nel disegno di legge, penso che il Consiglio di amministrazione provvederebbe egualmente in quel senso.

Infine, per quanto riguarda il contributo, faccio anzitutto presente che nel progetto originario erano previste solamente trecento lire mensili. Il disegno di legge ha carattere, per così dire, sperimentale; un gettito annuale di ottantaquattro milioni (quale risulterà coi contributi di mille lire a testa) dovrebbe essere sufficiente; se poi esso risultasse insufficiente, nulla vieta che si aumenti il contributo. L'Ente è destinato naturalmente, come tutti gli altri già istituiti, a svilupparsi, ed in seguito potrà senz'altro stabilire anche delle forme previdenziali.

Per quanto riguarda il versamento di un milione prima del sessantacinquesimo anno, si tenga presente che occorre pur fissare una data.

L'11ª Commissione, nel suo parere, nota che è eccessivo pretendere che la richiesta di riunione del Consiglio di amministrazione debba essere presentata da un terzo dei componenti l'Assemblea. Ma credo non sia necessario accogliere questo emendamento, che comporterebbe il rinvio del disegno di legge alla Camera dei deputati.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La discussione parte dal presupposto che il disegno di legge voglia tutelare una categoria. La verità è che con questo disegno di legge si dà esecuzione al preciso disposto dell'articolo 21 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

L'articolo parla di iscritti agli albi, ragion per cui questo disegno di legge rende obbligatorio l'Ente di previdenza solo per gli iscritti agli albi. Gli iscritti all'albo sono più numerosi di coloro che verrebbero a fruire delle prestazioni; si avrà quindi un'assistenza superiore a quella che permetterebbe il piccolo contributo.

Inoltre, l'Ente di assistenza nasce praticamente all'ombra dell'Ordine professionale; vivrà quindi, anche amministrativamente, sotto quest'ombra, con grande diminuzione delle spese. Le Federazioni nazionali restano le patronatrici di questi Enti.

È importante precisare che lo Stato non è esposto affatto, perchè il denaro deriva dai contributi delle categorie,

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura :

Art. 1.

È costituito l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.) con sede in Roma, presso la Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari.

Fanno parte dell'Ente tutti i veterinari iscritti agli albi professionali provinciali.

(È approvato).

Art. 2.

Agli iscritti all'Ente spettano le seguenti prestazioni :

a) assistenza generica e specialistica in caso di malattia;

b) ricovero ospedaliero e rimborso delle spese per interventi chirurgici;

c) indennità di lire 1 milione in caso di morte prima del compimento del 65° anno di età;

d) sussidi straordinari *una tantum*, tenute presenti le disponibilità del Fondo.

(È approvato).

Art. 3.

L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi indicati dalla legge mediante i contributi versati dagli iscritti all'Ente stesso.

Per il primo esercizio dell'Ente il contributo è fissato in lire 1.000 mensili.

Nel quinquennio successivo, il contributo sarà stabilito annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze accertate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

(È approvato).

Art. 4.

Sono organi dell'Ente :

- a) l'Assemblea nazionale;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio sindacale.

(È approvato).

Art. 5.

L'Assemblea nazionale è composta dai presidenti degli Ordini provinciali dei veterinari.

(È approvato).

Art. 6.

L'Assemblea nazionale si riunisce in via ordinaria, su convocazione del presidente, entro il 30 aprile di ogni anno, per deliberare sugli argomenti indicati all'articolo 8.

Si riunisce in via straordinaria, su convocazione del presidente, quando ne sorga necessità o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti, per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

(È approvato).

Art. 7.

Ciascun presidente dell'Ordine provinciale, previa autorizzazione del proprio Consiglio direttivo, può delegare, per rappresentarlo alle sedute dell'Assemblea nazionale, altro iscritto all'Albo professionale della provincia.

Ciascun componente dell'Assemblea nazionale non può avere che una sola delega.

(È approvato).

Art. 8.

Spetta all'Assemblea nazionale :

a) eleggere il presidente, il vice presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione;

b) eleggere due sindaci effettivi e due supplenti fra gli iscritti all'Ente;

c) determinare il compenso al Collegio sindacale e l'importo della indennità di presenza, a titolo di rimborso spese, ai membri del Consiglio di amministrazione;

d) deliberare sui bilanci presentati dal Consiglio di amministrazione;

e) approvare il regolamento delle prestazioni ed il programma di massima per la attuazione degli scopi statutari di cui agli alinea c) e d) del successivo articolo 11.

(È approvato).

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vicepresidente e da nove membri, dei quali:

a) sette eletti, dall'Assemblea nazionale, fra gli iscritti all'Ente;

b) uno nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

c) uno nominato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Il Direttore dell'Ente interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

(È approvato).

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea o dai sindaci.

(È approvato).

Art. 11.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) nominare i membri del Comitato esecutivo;

b) nominare il direttore dell'Ente;

c) predisporre il regolamento delle presta-

zioni di cui all'articolo 2 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale;

d) predisporre il programma di massima per la attuazione degli scopi statutari e i progetti relativi ai regolamenti, nonché quelli per il funzionamento dell'Ente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale;

e) studiare e proporre agli organi competenti, sentita l'Assemblea nazionale, le riforme ritenute convenienti per rendere sempre più efficace la previdenza e l'assistenza;

f) deliberare sui ricorsi degli iscritti e dei loro aventi causa relativamente alle prestazioni di assistenza e previdenza;

g) deliberare, entro il 31 marzo di ogni anno, sui rendiconti morali e finanziari del Comitato esecutivo e sul conto consuntivo dell'Ente, nonché sul bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea nazionale;

h) determinare l'organico ed il trattamento del personale; deliberare l'impiego dei capitali e delle riserve, mediante acquisto, alienazione e permuta di beni mobili e immobili, di titoli di Stato, stipulazione di mutui attivi e passivi, anche ipotecari, ed ogni altra forma di investimento; provvedere a quanto altro occorre per la gestione economica dell'Ente, secondo le norme di legge e dei regolamenti.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti.

Le votazioni saranno a scrutinio segreto quando riguardano persone.

(È approvato).

Art. 12.

Il Comitato esecutivo è composto: dal presidente, dal vice presidente e da tre membri eletti dal Consiglio di amministrazione.

Il Direttore dell'Ente interviene alle riunioni del Comitato esecutivo con voto consultivo.

(È approvato).

Art. 13.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) deliberare su quanto ad esso delegato dal Consiglio di amministrazione;

c) assumere e licenziare il personale;

d) deliberare sulle domande di prestazioni di assistenza e previdenza;

e) esaminare le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

Art. 14.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente; convoca e presiede l'Assemblea nazionale, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea nazionale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, e sull'andamento dell'Ente.

In caso di urgenza, può adottare le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, chiedendone la ratifica alla prima riunione dell'organo competente.

(È approvato).

Art. 15.

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e due effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea nazionale ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

(È approvato).

Art. 16.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo vengono in possesso della Cassa;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti.

(È approvato).

Art. 17.

Costituiscono entrate dell'Ente:

a) i contributi obbligatori versati dagli iscritti a norma dell'articolo 3 della presente legge;

b) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in generale per atti di liberalità, previe le eventuali autorizzazioni di legge.

(È approvato).

Art. 18.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'Ente e può ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento.

Qualorà siano accertate gravi irregolarità nel funzionamento dell'Ente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può essere disposta la nomina di un Commissario per la amministrazione straordinaria dell'Ente con i poteri, per la durata non superiore a sei mesi, che saranno fissati nel decreto stesso.

(È approvato).

Art. 19.

In caso di scioglimento o revoca del riconoscimento giuridico dell'Ente, il patrimonio netto sarà devoluto a scopi assistenziali a favore della categoria.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,15.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.